



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(ALFANO)**

di concerto con il Ministro dell'interno (MINNITI)

con il Ministro della giustizia (ORLANDO)

con il Ministro della difesa (PINOTTI)

con il Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)

con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (GALLETTI)

con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (FEDELI)

e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (FRANCESCHINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 2017

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Analisi tecnico-normativa	»	8
Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)	»	11
Disegno di legge	»	14
Testo dell'Accordo in lingua ufficiale e facente fede	»	17
Traduzione non ufficiale in lingua italiana	»	31

ONOREVOLI SENATORI. - L'Italia è uno dei 22 paesi membri aderenti al Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF), di seguito denominato «Centro», cui partecipano anche 12 Stati cooperanti, organizzazione intergovernativa che agisce sia come ente di ricerca che come ente operativo.

Per l'Italia, i Ministeri di riferimento sono il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) e il Ministero della difesa, tramite l'Aeronautica militare.

Negli anni passati, la partecipazione alle attività del Centro ha consentito di usufruire di modelli di previsione numerica, di formazione e di risorse di supercalcolo.

Per rispondere alle sfide tecnologiche attuali, il Consiglio del Centro ha deciso di procedere ad una competizione internazionale per definire dove ospitare il *Data Centre* più grande del mondo, dopo aver ritenuto non soddisfacenti le proposte di localizzazione alternativa presentate nel 2015 dallo Stato ospitante (Regno Unito), in quanto carenti sotto il profilo tecnico e finanziario.

Il 20 dicembre 2016 il Consorzio ASTER, sostenuto dal Governo italiano, dal Governo regionale dell'Emilia-Romagna e dal comune di Bologna, nonché dal sistema accademico e dagli enti di ricerca nazionali (l'Agenzia spaziale italiana, l'Istituto nazionale di fisica nucleare, il Consiglio nazionale delle ricerche, il Consorzio interuniversitario per il calcolo - CINECA -, e il Centro euro-mediterraneo per i cambiamenti climatici), ha pertanto presentato un dettagliato progetto per partecipare a tale competizione, individuando le aree da concedere al Centro nel Tecnopolo di Bologna, sito nel-

l'area dell'ex Manifattura tabacchi di Bologna.

I fondi per la partecipazione alla competizione e per la realizzazione dell'infrastruttura in Italia sono stati allocati nell'articolo 1, comma 606, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e ammontano a complessivi 52 milioni di euro.

Gli altri Stati membri che hanno partecipato sono stati Islanda, Finlandia, Lussemburgo e la stessa Gran Bretagna. Le proposte sono state esaminate da un *panel* indipendente che ha raccomandato al Consiglio del Centro di accettare la proposta italiana, valutata come migliore sia sotto un profilo tecnico che finanziario.

Nel corso del Consiglio del Centro del 28 febbraio-1° marzo 2017, è stato dato all'unanimità mandato al Direttore generale del Centro di negoziare, per gli aspetti tecnici e giuridici di dettaglio, il futuro Accordo di sede col Governo italiano da sottoporre al voto degli Stati Membri nella successiva sessione del 21-22 giugno 2017, mantenendo aperta come opzione alternativa la sola candidatura del sito di Kajaani (Finlandia), nell'eventualità di un mancato accordo su Bologna.

Tra marzo e giugno del corrente anno si sono tenute diverse riunioni bilaterali tra rappresentanti del Governo italiano (Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; dell'economia e delle finanze; dell'istruzione, dell'università e della ricerca; della difesa; dell'interno; dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), regione Emilia-Romagna e rappresentanti del Centro e nell'ultima di queste, il 22 maggio ultimo scorso, si è chiuso il negoziato su un testo definitivo che contiene gli

elementi tecnici relativi alla messa a disposizione dell'area oltre alle disposizioni sui privilegi e le immunità.

Tale testo è stato approvato dal Consiglio del Centro nella sessione del 21-22 giugno 2017, che ha altresì approvato un'intesa complementare, di natura amministrativa («*supplementary agreement*»), tra ECMWF, Governo italiano e regione Emilia-Romagna, atta a regolare nel dettaglio i rapporti tra i tre soggetti. L'intesa formalizza altresì il pieno assenso della regione all'utilizzazione di un immobile di proprietà regionale per le finalità previste dall'accordo.

L'Accordo si compone di 8 articoli e di 2 allegati.

L'articolo 1 definisce i termini utilizzati nell'Accordo.

L'articolo 2 specifica il contributo annuo di 4 milioni di euro che l'Italia si obbliga a versare all'ECMWF a partire dal 2019.

L'articolo 3 illustra il regime giuridico delle aree e degli edifici concessi al Centro dalla regione Emilia-Romagna, ed esattamente individuati nell'Allegato I.

L'articolo 4 rinvia all'Allegato II per quanto concerne i privilegi e le immunità riconosciuti al Centro e al suo *staff*.

L'articolo 5 disciplina il riparto di responsabilità tra Centro e Governo sia a livello internazionale sia in ambito civilistico, tra le Parti e nei confronti di terzi.

L'articolo 6 concerne le consultazioni tra le Parti volte ad apportare modifiche o a discutere le modalità di attuazione dell'Accordo.

L'articolo 7 disciplina la risoluzione delle eventuali controversie, facendo riferimento, in ultima istanza, alla procedura di arbitrato

prevista dall'articolo 17 della Convenzione istitutiva del Centro.

L'articolo 8 disciplina l'entrata in vigore e l'eventuale risoluzione dell'Accordo.

L'Allegato I è suddiviso in 2 Parti: la Parte I descrive le aree (meglio individuate in rosso nella planimetria) che vengono messe a disposizione del Centro già all'approvazione dell'Accordo, individuando in dettaglio le forniture tecniche e le attrezzature necessarie. La Parte II descrive invece le aree (meglio individuate in blu nella planimetria), contigue a quelle di cui alla Parte I, che saranno messe a disposizione del Centro qualora questi ne faccia richiesta nel lasso di tempo compreso tra il 1° luglio 2024 e il 30 giugno 2033.

L'Allegato II, infine, disciplina i privilegi e le immunità che, conformemente a quanto previsto dal Protocollo sui privilegi e le immunità del Centro del 1973, il Governo italiano garantisce al Centro e al suo personale che presterà servizio nella sede di Bologna.

Il disegno di legge si compone di 4 articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e degli atti correlati nonché l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3 contiene le disposizioni finanziarie inerenti l'Accordo, concernenti il contributo annuo al Centro, gli oneri per la messa a disposizione e in opera degli immobili di cui all'articolo 3 dell'Accordo, il contributo statale per la manutenzione degli immobili.

L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

RELAZIONE TECNICA

Il Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine (ECMWF), organismo internazionale con sede a Reading (GB) a cui partecipano 22 Stati membri tra cui l'Italia, ha come mandato principale l'elaborazione di dati concernenti previsioni meteorologiche globali a medio termine, che vengono ceduti agli Stati membri per finalità nazionali sia strategico-militari che civili.

Per la predetta attività il Centro si avvale di sistemi di elaboratori ad altissime prestazioni (*High Performance Computer System*), allo stato locati in un centro di elaborazione dati (*data centre*) a Reading.

Dal 2015 il Centro ha deciso di creare un nuovo *data centre* per ampliarne le dimensioni in ragione delle più ampie funzioni che acquisite nel tempo e del conseguente aumento di personale: tale progetto è culminato in una competizione internazionale tra gli Stati membri all'esito della quale il Tecnopolo di Bologna (area dell'ex Manifattura Tabacchi) è stata scelta quale futura sede del *data centre* di ECMWF.

L'Accordo tra il Governo italiano e ECMWF è il quadro ordinamentale di regolazione della localizzazione in Italia del *data centre*.

L'articolo 2 stabilisce che il Governo italiano versi all'Organismo un contributo pari a 4 milioni di euro annui, quale tetto di spesa, e che il primo contributo annuale debba essere versato dopo 24 mesi dall'approvazione del testo dell'Accordo nel Consiglio del Centro. Considerato che il Consiglio ha approvato il testo nella riunione del 22 giugno 2017, l'articolo 3 del disegno di legge autorizza la spesa annua di 4 milioni di euro a decorrere dal 2019, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

L'articolo 3 dell'Accordo prevede che il Governo italiano, per mezzo della regione Emilia-Romagna, metta a disposizione del Centro, senza costi, gratuitamente senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, l'area situata nell'ex Manifattura Tabacchi di Bologna, come da allegato I dell'Accordo. L'area sarà messa a disposizione dell'organismo entro il luglio 2019 e, entro tale termine, dovrà essere resa (sempre a cura della regione Emilia-Romagna) tecnicamente idonea all'utilizzo quale *data centre* secondo le specifiche



negoziare con il Centro e contenute nell'Allegato I (in linea con il documento italiano di offerta). Ai predetti oneri di infrastrutturazione dell'area, pari a 6,5 milioni di euro per il 2017, 20 milioni di euro per il 2018 e 13,5 milioni di euro per il 2019 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 606, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Tale onere, complessivamente pari a 40 milioni di euro per il triennio in esame, afferisce alle seguenti voci di spesa:

lavori e forniture impianti, incluso oneri per la sicurezza	31.900.000,00 euro
rilievi, collaudi, allacciamenti	1.282.464,00 euro
progetto definitivo	323.300,00 euro
progetto esecutivo	2.288.310,00 euro
attività tecniche di coordinamento, project management e procedure di gara	792.964,20 euro
attività tecniche di cantiere e amministrative	1.562.961,80 euro
imprevisti	1.850.000,00 euro
Totale	40.000.000,00 euro

E' altresì previsto un contributo statale alla Regione Emilia-Romagna per la manutenzione dei locali suddetti pari ad euro 250.000 annui a decorrere dal 2020, cui si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per euro 250.000 a decorrere dall'anno 2019. L'importo stimato è forfetariamente relativo, oltre che alle spese di manutenzione del terreno, delle infrastrutture di accesso all'area e dei locali esterni, anche alla necessità di garantire costantemente la perfetta funzionalità dei locali con le migliori condizioni per ospitare l'infrastruttura informatica altamente tecnologica che sarà costantemente potenziata dal Centro e adeguata alle ultime tecnologie disponibili. Ciò in particolare per ciò che riguarda gli uffici, i depositi dati e di immagazzinamento (*data and data storage halls*), l'involucro degli impianti e delle apparecchiature, la *loading bay* e gli spazi ausiliari.



L'Allegato II definisce i privilegi e le immunità riconosciute dall'articolo 4 dell'Accordo al Centro, ai rappresentanti degli Stati Membri, ai membri dello Staff e agli esperti.


Dalle relative disposizioni non discendono effetti negativi per la finanza pubblica alla luce della circostanza che fino ad oggi tutte le componenti del Centro Meteo sono state integralmente localizzate in Gran Bretagna e non vi è stato personale del Centro residente in Italia.

La disposizione è, per contro, suscettibile di generare effetti finanziari positivi quantificabili solo a consuntivo.

Agli oneri relativi al ricorso, meramente eventuale, all'arbitrato per le dispute di cui all'articolo 7 dell'Accordo, si farà fronte, nell'eventualità, con provvedimento legislativo *ad hoc*.


L'Allegato I individua le aree il cui utilizzo è opzionabile dal Centro, ai sensi dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 3 dell'Accordo, dal 1 luglio 2024 al 30 giugno 2033. La disposizione non comporta effetti finanziari in quanto la Regione, proprietaria dell'area, si è obbligata a mettere le stesse a disposizione del Centro nel caso di richiesta in tal senso.

La validità della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2007 n. 179 ha avuto esito

 POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

5 LUG. 2017



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

Per rispondere alle sfide tecnologiche attuali, il Consiglio di ECMWF ha deciso di procedere ad una competizione internazionale per definire dove ospitare il Data Centre più grande del mondo. Il 20 dicembre 2016 il Consorzio ASTER, sostenuto dal Governo italiano, dal Governo Regionale dell'Emilia-Romagna e dal Comune di Bologna, nonché dal sistema accademico, dagli Enti di Ricerca nazionali (ASI, INFN, CNR, CINECA, CMCC), ha pertanto presentato un dettagliato progetto per partecipare a tale competizione, individuando le aree da concedere al Centro nel Tecnopolo di Bologna, sito nell'area dell'ex Manifattura Tabacchi di Bologna.

Gli altri Stati membri che hanno partecipato alla competizione sono stati Islanda, Finlandia, Lussemburgo e Gran Bretagna. Le proposte sono state esaminate da un panel indipendente che ha raccomandato al Consiglio dell'organizzazione di accettare la proposta italiana, valutata come migliore sia sotto un profilo tecnico che finanziario.

Nel corso del Consiglio dell'ECMWF del 28 febbraio-1° marzo 2017, è stato dato all'unanimità mandato al Direttore Generale del Centro di negoziare, per gli aspetti tecnici e giuridici di dettaglio, il futuro Accordo di sede col Governo italiano da sottoporre al voto degli Stati Membri nella successiva sessione del Council del 21-22 giugno 2017. Nel corso di tale sessione il testo è stato approvato dal Council.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Con la legge 13 aprile 1977, n. 216, l'Italia ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione istitutiva del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, con Annesso e con Protocollo sui privilegi e le immunità del Centro stesso, fatto a Bruxelles l'11 ottobre 1973.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Non si ravvisa alcun impatto diretto su leggi e regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali

Non risultano elementi di incompatibilità con le competenze e funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non emergono profili di incompatibilità.



7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

La materia non è oggetto di delegificazione o di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano progetti di legge vertenti la materia all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Non risultano elementi di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti la materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

La ratifica dell'Accordo non presenta profili di incompatibilità con gli altri obblighi internazionali assunti dall'Italia.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Allo stato attuale non risultano giudizi pendenti presso la Corte di Giustizia delle Comunità europee relativamente ad analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indirizzi giurisprudenziali e pendenza di giudizi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non risultano analoghi Accordi stipulati da altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il testo non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

La verifica è stata effettuata con esito positivo.



3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non è stata adottata la tecnica della novella.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non sussistenti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Il provvedimento non necessita di atti successivi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche.

Non è stata rilevata la necessità di tale intervento.



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SEZIONE I: IL CONTESTO E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

L'Accordo di sede tra ECMWF e il Governo italiano, fatto a Reading il 22 giugno 2017, risponde alle sfide tecnologiche che ECMWF si trova ad affrontare e che hanno determinato la necessità di costruire il Data Centre più grande del mondo, individuando una nuova sede per la sua realizzazione, nell'ambito degli Stati membri del Centro.

A tal fine è stata indetta una competizione internazionale cui hanno partecipato Italia, Islanda, Finlandia, Lussemburgo e Gran Bretagna. Le proposte sono state esaminate da un panel indipendente che ha raccomandato al Consiglio dell'organizzazione di accettare la proposta italiana, valutata come migliore sia sotto un profilo tecnico che finanziario.

Dopo la negoziazione dell'Accordo in oggetto tra Italia ed ECMWF, il testo è stato approvato dal Council del Centro nella sessione del 21-22 giugno 2017.

B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

La stipula dell'Accordo di sede con ECMWF, attraverso l'istituzione di un contributo finanziario annuale e la messa a disposizione degli immobili in Bologna, persegue l'obiettivo di assicurare al Centro le migliori condizioni di ospitalità che possano garantirne lo stabilimento in Italia e consentire al contempo un potenziamento delle attività.

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

Il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati potrà essere verificato con il permanere di ECMWF nel nostro Paese e attraverso l'eventuale ampliamento delle strutture e delle attività dello stesso.

D) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

A beneficiare del Protocollo sarà ECMWF, nella misura in cui lo stesso potrà contare su sedi efficienti e risorse per la realizzazione delle proprie attività; l'Italia in quanto Paese ospite di ECMWF, nella misura in cui il Centro consoliderà la propria presenza nel nostro Paese, con tutti i benefici che ne derivano in termini di positive ricadute economiche, politiche e di prestigio internazionale; la comunità scientifico - accademica impegnata nel settore delle previsioni meteorologiche, poiché ECMWF potrà così sviluppare al meglio le proprie attività istituzionali.

SEZIONE II: PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

I negoziati tra i rappresentanti del Governo italiano, del Governo Regionale dell'Emilia-Romagna e del Comune di Bologna, nonché dal sistema accademico, dagli Enti di Ricerca nazionali (ASI,



INFN, CNR, CINECA, CMCC) e i rappresentanti designati da ECMWF hanno condotto alla finalizzazione del testo nel giugno 2017.

SEZIONE III: VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE (OPZIONE ZERO)

L'opzione di non intervento non risulta percorribile alla luce della normativa vigente e in particolare dell'articolo 80 della Costituzione. Inoltre essa, configurandosi quale mancato adempimento dell'obbligazione politica assunta sul piano internazionale con la firma dell'Accordo, determinerebbe un deterioramento dei rapporti internazionali che avrebbe una sicura ricaduta negativa sull'immagine del Paese, minandone la credibilità sul piano internazionale.

SEZIONE IV: OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

Per le specifiche finalità dell'intervento, a livello internazionale, non sono state ravvisate scelte alternative, né era possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello concordato con la controparte. La stipula di detto Accordo è stata, pertanto, ritenuta la soluzione ottimale al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati.

SEZIONE V: GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazioni.

Non sussistono svantaggi, tranne l'onere di 4.000.000 Euro che consentirà, comunque, di consolidare la presenza in Italia di un'importante organizzazione internazionale, con tutte le positive ricadute anche in termini economici, e confermerà il ruolo della città di Bologna quale polo di eccellenza nel settore tecnologico.

Si prevedono anche benefici concreti sulla formazione di esperienze nel settore della ricerca scientifica.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

Non sono individuabili o stimabili gli effetti, diretti e indiretti, dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Non sussistono oneri informativi e relativi costi amministrativi introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.

Non sussistono condizioni o fattori esterni attualmente prevedibili, che possano incidere sulla corretta attuazione del provvedimento. L'Accordo non produrrà impatto sull'organizzazione dell'Amministrazione, in quanto le materie e gli istituti in esso previsti rientrano nelle normali attribuzioni degli organi internazionali competenti alla sua esecuzione.

Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente Accordo sono specificatamente indicati nell'articolo 3 relativo (disposizioni finanziarie) del disegno di legge di ratifica.



SEZIONE VI: INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

Il provvedimento non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento del mercato e nella competitività tra i destinatari degli effetti dell'Accordo.

SEZIONE VII: LE MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE**A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.**

Il Governo della Repubblica italiana, la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Bologna.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

All'Accordo sarà data pubblicità tramite il sito internet del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale seguirà l'esecuzione e l'effettiva attuazione dell'Accordo con la verifica diretta, tramite i propri Uffici interessati, delle attività espletate.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio

L'Accordo potrà essere emendato con il consenso reciproco delle Parti. Sulla base degli ottimi e frequenti contatti con la controparte, si valuteranno i risultati conseguiti ed eventualmente si individueranno, laddove necessari, i correttivi per migliorare l'efficacia della cooperazione.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR

A cura del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si procederà alla relazione di verifica dell'impatto regolatorio che terrà conto, prioritariamente, delle attività complessivamente realizzate da ECMWF, nonché degli effetti diretti sul territorio italiano dovuto ai contributi scientifici alle istituzioni italiane e all'indotto economico determinato dalla presenza del centro di elaborazione dati.



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a euro 4.000.000 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento

relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Agli oneri derivanti dalla messa a disposizione e in opera degli immobili di cui all'articolo 3 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a 6,5 milioni di euro per il 2017, 20 milioni di euro per il 2018 e 13,5 milioni di euro per il 2019, si provvede a valere sulle risorse previste dall'articolo 1, comma 606, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

3. Gli immobili di cui all'articolo 3 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, sono messi gratuitamente a disposizione del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

4. Per la manutenzione degli immobili di cui all'articolo 3 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, è autorizzata la corresponsione di un contributo statale alla regione Emilia-Romagna pari a euro 250.000 annui a decorrere dall'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per euro 250.000 a decorrere dall'anno 2019.

5. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 7 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE
EUROPEAN CENTRE FOR MEDIUM-RANGE WEATHER FORECASTS CONCERNING
THE PREMISES OF THE CENTRE LOCATED IN ITALY**

The Government of the Italian Republic, on the one hand, and The European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, on the other,

Having regard to the Convention establishing the European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, signed in Brussels on 11 October 1973 and amended with effect from 6 June 2010;

Having regard to the Protocol on the Privileges and Immunities of the Centre annexed to the Convention;

Whereas the Council of the European Centre for Medium-Range Weather Forecasts has decided to locate a data centre in Bologna;

Whereas the Protocol on the Privileges and Immunities of the Centre applies to the activities of the Centre in Italy;

Whereas the Council of the Centre, in accordance with Article 6(1)(f) of the Convention, approved the text of this Agreement on 22 June 2017

Have agreed as follows:

**Article 1
Use of terms**

In this Agreement

- a) "Convention" means the Convention establishing the European Centre for Medium-Range Weather Forecasts;
- b) "Protocol" means the Protocol on the Privileges and Immunities of the European Centre for Medium-Range Weather Forecasts annexed to the Convention;
- c) "Centre" means the European Centre for Medium-Range Weather Forecasts;
- d) "Government" means the Government of the Italian Republic;
- e) "appropriate Italian authorities" means the national or local authorities of the Italian Republic, in accordance with the laws, regulations, administrative provisions and customs of the Italian Republic;
- f) "Premises" means:
 - i. any land or building owned, leased, loaned or otherwise at the disposal of the Centre in territory of the Italian Republic for the purpose of exercising the Centre's Official Activities, including support facilities;
 - ii. with the concurrence of the Government, and for the duration of such use, any land or building in the territory of the Italian Republic which is temporarily used by the Centre;
- g) "Director-General" means the Director-General of the Centre;
- h) "Council" means the Council of the Centre;
- i) "property of the Centre" means all property, including funds, income, and other assets owned, leased, held or administered by the Centre under arrangements of trust, endowment, pledge, or otherwise, in furtherance of its Official Activities;

- j) "representatives" means the representatives of Member States, their alternates and their advisers attending meetings of or with the Centre;
- k) "staff members" means the Director-General and persons in the categories determined by the Council under Article 17 of the Protocol, with the exception of those recruited locally and paid at hourly rates;
- l) "Period of Occupancy" means the period from the date when the Centre first takes occupation of the Premises;
- m) "Option Notice" means notice in writing from the Centre to the Government and copied to the Region of Emilia-Romagna, specifying the required part of the land and buildings of which the location and description are set out in Part II of the Annex I and specifying the date by which the Centre wishes to take occupation of the said required land and buildings;
- n) "Official Activities" means all the activities of the Centre, which are authorised by the Convention or by the Council in accordance with the Convention;
- o) "Permanent residents of Italy" means staff members who, immediately before taking up their duties at the Centre's Premises in Italy, have been residing in Italy;
- p) "Region": Regione Emilia-Romagna;
- q) "Supplementary Agreement" means an agreement between the Centre on the one hand, and the Government and the Region, on the other, containing details for the implementation of this Agreement and the Centre's occupation of the Premises.

Article 2

Financial contribution of the Government

The Government shall grant the Centre an annual contribution of € 4 million. The first contribution shall be due and payable 24 months after approval of this Agreement by the Council. This contribution shall be in addition to any sums payable by Italy as a member state of ECMWF. This contribution shall be payable under the same rules as apply to the payment of member state contributions, as described in the regulations of the Centre.

Article 3

The Premises

1. The Government shall place at the disposal of the Centre, free of charge, the land and buildings of which the location and description are set out in Part I of Annex I. The Government shall use its best endeavours to ensure that the Centre can take occupation of the aforementioned buildings not later than 24 months after approval of this Agreement by the Council or the later date on which the final detail plans are agreed according to Part I of Annex I.
2. If the capacity of the land, buildings or services referred to in paragraph 1 proves insufficient for the requirements of the Centre, the Centre shall have the right to serve the Option Notice at any time on or between July 1st, 2024 and June 30th, 2033. The Government shall then place at the disposal of the Centre, free of charge, that part of the land and buildings of which the location and description are set out in Part II of Annex I, as is specified by the Centre in the Option Notice, for additional occupation and use by the Centre immediately after the end of the Option Notice and for the remainder of the Period of Occupancy. The date for occupation must be no less than two (2) years from the date when the notice is sent.
3. The resulting costs of putting such additional land and buildings to operational use by the Centre shall be borne by the Centre. In order to regulate the expansion of the Premises, the Parties may enter into further specific arrangements, in accordance with this Agreement.
4. Maintenance work on the land and buildings referred to in paragraphs 1 and 2 and the expenditure relating thereto shall be borne by the Government or the Centre in accordance with the principles laid down in Annex I.

5. The land and buildings referred to in paragraphs 1 and 2 shall remain the property of the Emilia-Romagna Region and shall be returned to the Region at the end of the Period of Occupancy, in accordance with the principles laid down in Annex I.

6. In order to facilitate the application of the Protocol and this Agreement, the Director-General shall notify the Government of any occupation of land or buildings in Italy other than those referred to in paragraphs 1 and 2 for the conduct of the Official Activities of the Centre. Where land or buildings are temporarily occupied by the Centre for the conduct of its Official Activities, such land and buildings shall be accorded the status of the Premises.

7. Italy shall adopt all necessary measures to facilitate the development, occupation and functioning of the Premises by the Centre and, according to the Italian legislation, all related work shall be considered of State interest for Italy.

Article 4

Privileges and Immunities

The Government shall grant the Centre the privileges and immunities set forth in Annex II.

Article 5

Liability

1. The international liability arising from the activities of the Centre on Italian territory, including those resulting from any act or omission by representatives, staff members, experts or any other person employed by the Centre in the performance of their duties, shall fall entirely on the Centre itself and shall not be borne by the Italian Republic.

2. The Centre shall indemnify the Government against

a) any loss or damage to any property in the ownership, possession or custody of the Government, which is caused by wilful misconduct or negligence in the performance of the duties, or in connection therewith, of a representative, a staff member, an expert or any other person employed by the Centre, and

b) any loss incurred by the Government through having to compensate a third party for loss of or damage to the latter's property or for personal injury, arising from wilful misconduct or negligence in the performance of the duties, or in connection therewith, of a representative, a staff member, an expert or any other person employed by the Centre.

Article 6

Modifications and implementation arrangements

1. At the request of the Government or of the Centre, consultations shall take place on the implementation or modification of this Agreement.

2. The arrangements on the implementation of this Agreement resulting from the consultations provided for in paragraph 1 shall become operative following an exchange of letters between a representative of the Government and the Director-General.

3. Modifications to the Articles of this Agreement and to the Annexes I and II resulting from the consultations provided for in paragraph 1 shall become operative on the date on which the Government shall have notified the Centre that the necessary ratification procedures have been completed.

Article 7

Disputes

If any dispute between the Government and the Centre concerning the interpretation or application of this Agreement is not settled by negotiation, by the good offices of the Council or by some other method

agreed by the parties, either party shall be entitled to submit the dispute to arbitration in accordance with the procedure provided for in Article 17 of the Convention.


Article 8

Entry into force and termination

1. This Agreement shall enter into force on the date on which the Government shall have notified the Centre that the necessary ratification procedures have been completed.
2. This Agreement may be terminated by agreement between the Government and the Centre. It shall cease to be in force after a reasonable period for transferring the activities of the Centre and disposing of its property in the Italian Republic if the Government denounces the Convention in accordance with the procedure provided for in Article 19 of the Convention. .

Done in duplicate at Reading, this 22nd day of June 2017, in English.

For the Government of the Italian Republic }
By Col. G.A.r.n. Silvio Cau, }
Comando Squadra Aerea - Stato Maggiore, }
Reparto per la Meteorologia }



.....

For the European Centre for Medium-Range }
Weather Forecasts By Dr. Florence Rabier, }
Director General }



.....

ANNEX I

This Annex relates to the Premises (as defined in this Agreement)

In this Annex, the numbered paragraphs shall be referred to as clauses - Clause 1, Clause 2 etc.

Part I**Premises for occupation under Article 3.1 - Beginning of the Period of Occupancy ("Part I Premises")**

1. The Part I Premises shall be delimited within the Tecnopolo di Bologna. The location of the Part I Premises within the Tecnopolo di Bologna site is shown [edged red] in the plan at the end of this Part I of the Annex.
2. It is intended that the Part I Premises shall include components such as pavilions, called "Botti", data halls, data hall storage areas, offices and meeting rooms (for up to 20 permanent staff members plus up to 10 visitors and contractors), a loading bay, internal plant rooms, a lobby, a waiting area, a security area and various items of mechanical and electrical plant. A detailed inventory of components, systems, equipment and plant shall be agreed when the Centre takes occupation of the Part I Premises and a copy shall be appended to the Supplementary Agreement.
3. The Part I Premises shall be handed over to Centre ready to host the data centre including the technical devices and components required by the Centre in the bid documents between the Region and the Centre and in the final detail plans, agreed in accordance with Clause 9.
4. The Part I Premises shall have systems to safeguard the required levels of access security. A detailed inventory of such systems shall be agreed when the Centre takes occupation of the Part I Premises and a copy shall be appended to the Supplementary Agreement.
5. It is intended that the Part I Premises shall benefit from additional equipment, such as:
 - a. Regular and emergency lighting system;
 - b. Electromotive force electrical system (small power, offices, service areas, etc.);
 - c. Grounding and atmospheric discharge protection system, including an equipotential system for DH and DHS;
 - d. Structured cable system (from active to passive part) for data and phone transmissions for offices and related service areas, common areas and technological plants;
 - e. Fire detection, alarm and suppression systems;
 - f. High-sensitivity fire detection system for DH and DHS;
 - g. Anti-intruder system (perimeter, building access gates such as doors and windows);
 - h. Access control system with controllers on the access points of the different data centre areas;
 - i. CCTV system for the external perimeter and access points, recording and storing videos;
 - j. BMS system.A detailed inventory of such additional equipment shall be agreed when the Centre takes occupation of the Part I Premises and a copy shall be appended to the Supplementary Agreement.
6. The above listed technical infrastructure services and facilities shall be exclusively dedicated to the Centre.
7. In accordance with the requirements laid down by the bid, some of the technical infrastructure services shall be subject to maintenance agreements with the technology solution providers. The


distribution of responsibility for managing such agreements shall be clarified in the Supplementary Agreement.

8. The HPC and technical IT services shall be operated by the Centre's staff under the Centre's responsibility.

9. The final detail plans for the Part I Premises and the technical plants to be installed in the Part I Premises shall be agreed between the Region and the Centre no later than July 31st, 2017 and appended to the Supplementary Agreement. Any variation to the final detail plans shall be agreed between the same parties. The additional costs resulting from such variations shall be borne by the party which requires them.

10. Occupation of the Premises, including the Part I Premises shall be subject to the Supplementary Agreement.


Plan of Premises for occupation under Article 3.1



Part II**Premises for occupation under Article 3.2 – Option for Expansion (“Part II Premises”)**

1. Subject to the provisions of Articles 3.2 and 3.3 the Government shall make available to the Centre the additional areas shown [edged blue] in the plan at the end of this Part II of the Annex (the Part II Premises). Alternative contiguous areas may be agreed upon between the Region and the Centre.
2. The Part II Premises shall be made available for occupation empty and free of encumbrances.
3. The Government shall use its best endeavours to ensure that the Centre can take up occupation of the Part II Premises for the expansion of its datacentre and to provide the necessary support services and permissions to facilitate such expansion (e.g. a power supply increase from 10MW to 20MW).
4. The Supplementary Agreement shall be modified to take account of the occupation of the additional areas provided for in this Part II.

Plan of Premises for occupation under Article 3.2



ANNEX II - PRIVILEGES AND IMMUNITIES**Clause 1****Inviolability of the Premises**

1. The Premises shall be inviolable. No officer or official of the Italian Republic, or other person exercising any public authority within the Italian Republic shall enter the Premises to perform any duties therein without the Director-General's consent.
2. The Director-General's consent to such entry shall be presumed in the event of a natural calamity, fire or other emergency requiring immediate action in the interest of public safety.
3. The Premises shall not be used in any way that is not compatible with the Official Activities of the Centre.

Clause 2**Protection of the Premises**

The appropriate Italian authorities shall take such measures, as they consider necessary for the protection of the Premises and for the maintenance of order in its vicinity. In addition the appropriate Italian authorities may, at the request of the Director-General, take such measures inside the Premises.

Clause 3**Inviolability of archives**

The inviolability conferred by Article 2 of the Protocol shall extend to all records, correspondence, documents, manuscripts, computer records, still and motion pictures, films and sound recordings and any other media, wherever they may be, belonging to or held by the Centre and to all the information contained therein. The Member States shall, however, have the freest possible access to the meteorological information of the Centre, in accordance with the regulations of the Centre.

Clause 4**Inviolability of means of transport**

1. The immunity conferred by Article 3 of the Protocol shall extend to the means of transport which the Centre uses in its Official Activities, including those which it hires or borrows for such purpose.
2. The Centre shall take all necessary measures to ensure that the means of transport used in its Official Activities may be identified.

Clause 5**Services**

1. Without prejudice to Article 10 of the Protocol, the Government shall use its best endeavours to ensure that the Centre is supplied with the public services necessary for the proper functioning of the Centre, including electricity, water, gas, post, telephone, collection of refuse and fire protection, on terms at least as favourable as those granted to its state administrations. In the event of interruption or threatened interruption of any such services, the Government shall take all reasonable steps to ensure that the activities of the Centre are not adversely affected.
2. The Government shall take all the appropriate measures to grant the Centre the widest possible access to the Internet and other communication channels on conditions no less favourable than those granted to Italian state administrations and to diplomatic missions.
3. The Centre shall have the right to install and to operate telecommunications systems at the Premises. The Government shall arrange for the necessary authorizations to be issued in good time to

the Centre for the installation and operation of fixed and mobile antennas as well as any other equipment related to satellite radio communications.

Clause 6

Flag and emblem

The Centre shall be entitled to display its flag and emblem and the flags of its member and cooperating states on the Premises and on the means of transport which it uses in its Official Activities.

Clause 7

Exemption from taxes

1. The Centre and its properties, in the conduct of its Official Activities, shall be exempt from all direct taxation.
2. In respect of purchases, services and transactions effected in the course of its Official Activities, the Centre shall be exempt from all indirect taxation.
3. Notwithstanding paragraph 2, the following applies:
 - a) The Centre shall be exempt from value-added tax ("imposta sul valore aggiunto - IVA") on substantial purchases connected with the conduct of its Official Activities and the discharge of its functions. For the purposes of this Agreement, "substantial purchases" means purchases of goods or the provision of services for which the value of the invoice exceeds the limit established by national regulations applicable to the international organizations in Italy.
 - b) The Centre shall be exempt from customs duties and all other taxes, prohibitions or restrictions on goods of any kind imported or exported by the Centre in the course of its Official Activities.
 - c) The Centre shall be exempt from value-added tax ("imposta sul valore aggiunto - IVA"), customs duties and any other duties in respect of the purchase and import of three vehicles for the Centre's official use and of their spare parts. The Centre shall also be exempt from motor vehicle taxes on such vehicles, which shall be registered with a special series. Fuel and lubricants for those vehicles may be purchased or imported free of customs duties, within quantitative limits established by national regulations applicable to the international organizations in Italy.
4. The Centre shall be exempt from local property taxes and business rates, land registration, mortgage and land duties, including stamp duty on deeds, contracts and formalities that are instrumental to the grant of the use of the Premises and to those purchases, services and transactions that are necessary to undertake the Centre's Official Activities.
5. The Centre shall also be exempt from excise duty and related surcharges on electricity and natural gas consumed within the Premises except for installation for private use.
6. The exemptions and concessions under this Clause shall not apply to duties and taxes, which are no more than payments for public utility services.

Clause 8

Exemption from financial controls

Without being subject to any financial controls, regulations or moratoria of any kind, in order to conduct its Official Activities the Centre may freely:

- a) purchase or receive any funds, securities, gold and currencies through authorized channels and hold and dispose of them;
- b) maintain and operate foreign or local accounts, funds, endowments, or other financial facilities in any currency in or outside of the Italian Republic;
- c) transfer its funds, securities, gold, currencies and other items of value to or from the Italian Republic, to or from any other country, or within the Italian Republic and convert any currency held by it into any other currency.

Clause 9**Communications**

1. All communications directed to the Premises or to its staff at the Premises, and all outward communications from the Premises, by whatever means or in whatever form transmitted, shall not be subject to censorship or any other form of interception or interference. This exemption shall also extend, inter alia, to publications, computer records, still and motion pictures, films and sound recordings.
2. Subject to Article 10 of the Protocol, the Centre shall have the right to use codes and to dispatch and receive official communications by courier or in sealed bags which shall enjoy the same privileges and immunities of diplomatic couriers and bags.

Clause 10**Representatives**

For the purposes of Article 12(d) and (e) of the Protocol, representatives shall enjoy

- a) exemption from charges for visas;
- b) the same privileges in respect of currency and exchange regulations as are accorded in the Italian Republic to diplomatic agents of the State they represent;
- c) the same customs facilities as regards their personal luggage as are accorded in the Italian Republic to diplomatic agents.

Clause 11**Staff members**

1. In accordance with Article 13(d), (e), (f) and (g) of the Protocol, staff members shall enjoy, within and with respect to the Italian Republic, the following privileges and immunities:
 - a) immunity from seizure of official baggage;
 - b) immunity from legal process of any kind with respect to words spoken or written, and all acts done by them in the performance of their official functions, it being understood that such immunity shall continue notwithstanding that the persons concerned may have ceased to perform such functions;
 - c) exemption from any form of direct taxation on salaries, emoluments, indemnities and other benefits paid to them by or on behalf of the Centre;
 - d) exemption, for members of the staff who are not Italian nationals and who are not permanent residents of Italy, from any form of direct taxation on income other than that provided for in c) derived from sources outside the Italian Republic;
 - e) exemption with respect to themselves, their spouses, and members of their families forming part of their household, from all forms of immigration restrictions and alien registration;
 - f) for staff members who are not Italian nationals and who are not permanent residents of Italy, freedom to maintain within the Italian Republic or elsewhere, foreign securities, foreign currency and accounts in any currency, other movable property and immovable property. Staff members who are not Italian nationals and who are not permanent residents of Italy may freely take their foreign securities or foreign currency out of the Italian Republic, or effect transfers thereof outside the Italian Republic not exceeding the limit established by the existing EU and national regulation. Staff members who are not Italian nationals and who are not permanent residents of Italy may, during their employment at the Centre or at the termination of such employment, export from the Italian Republic any sum received from the Centre as well as an amount equal to the total amount of funds in any currency imported into the Italian Republic through authorized organs, not exceeding the limit established by the existing EU and national regulation;
 - g) for staff members who are not Italian nationals and who are not permanent residents of Italy, the right to import free of duty and all other levies, prohibitions and restrictions on imports, at the time of first taking up their post, their furniture and effects, including one motor vehicle in one or more

separate shipments which shall be dispatched within a reasonable period of time and, in any event, within 18 months of taking up their post at the Centre.

h) for staff members who are not Italian nationals and who are not permanent residents of Italy, purchase, free of duty and all other levies, prohibitions and restrictions on import, one new motor vehicle upon first appointment. This right shall be exercised within 18 months of the date on which employment commenced at the Centre. Such a vehicle may not be sold within 36 months of the date of purchase in Italy.

2. The Ministry of foreign affairs and international cooperation of the Italian Republic shall issue to staff members and members of their families forming part of their households, an identity card specifying the holder's status.

3. Upon request of the Centre, the Ministry of foreign affairs and international cooperation may authorize family members forming part of the household of a staff member, to carry out self-employed or salaried work in Italy. The aforementioned family members and their employers shall be subject to applicable Italian taxation, social security and employment law. Should a family member wish to undertake new employment or restart work that has already ended, the Centre shall make a new authorization request pursuant to this paragraph. Privileges and immunities provided for in this Agreement shall not apply to work activities authorized pursuant to this paragraph.

4. In addition to the privileges and immunities specified in this Clause, the Director-General shall be accorded the privileges, immunities and facilities granted to ambassadors who are heads of mission but who are not Italian nationals or permanent residents of Italy.

5. The Centre shall communicate annually to the Ministry of foreign affairs and international cooperation a list of its staff and eventual variations.

6. The paragraph 1, letter e), and paragraph 2 shall also apply to persons in the domestic service of staff members of the Centre for the duration of the mission of the latter.

7. Tenancies of immovable residential property for staff members are exempted from registration duty. For the purposes of the application of the exemption, the staff concerned shall submit to the competent office of the Revenue Agency a certificate of the Ministry of Foreign Affairs showing the existence of the requirements necessary to grant the tax benefit.

8. During their period of employment with the Centre, staff members, members of their families and their domestic servants, experts and members of their families shall be allowed to continue to drive motor vehicles using their own valid foreign driving licence, provided the holder is in possession of a valid identity card issued by Italy as foreseen in paragraph 2, or to obtain an Italian driving licence on presentation of their valid foreign driving licence, in which case the licence obtained shall be valid only for the period in which the holder is employed by the Centre.

Clause 12

Experts

In accordance with Article 14(c) of the Protocol, experts shall enjoy the same privileges in respect of currency and exchange regulations as are accorded in the Italian Republic to diplomatic agents of the State of which they are residents.

Clause 13

Social security

1. The Centre shall provide staff members with an adequate health and social security insurance through public or private insurance institutions of the Italian Republic or of any other State, providing cover in the Italian Republic, whose regulations must be made known to appropriate Italian authorities. The health insurance shall also cover family members forming part of the household of a staff member, identified in accordance with the relevant regulation.

2. The staff members shall be exempt from all compulsory contributions to Italian social security bodies. Nevertheless, staff members have the possibility to contribute to the Italian social security system on a volunteer basis and consequently benefit from it.
3. Complementary agreements can be concluded in order to entitle the staff members to benefit from services provided by the Italian public health system.
4. The provisions of paragraph 2 shall apply to the members of the families of staff members, unless they are self-employed in Italy and are entitled to receive social security benefits by Italy.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL CENTRO EUROPEO PER LE PREVISIONI METEOROLOGICHE A MEDIO TERMINE CONCERNENTE I LOCALI DEL CENTRO SITUATI IN ITALIA.

Il Governo della Repubblica Italiana, da una parte, ed il Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine, dall'altra,

Considerata la Convenzione che istituisce il Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine, firmata a Bruxelles in data 11 Ottobre 1973 ed emendata con effetti a partire dal 6 Giugno 2010;

Considerato il Protocollo sui Privilegi e le Immunità del Centro allegato alla Convenzione;

Considerata la decisione del Consiglio del Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine di ubicare un centro dati a Bologna;

Considerato che il Protocollo sui Privilegi e le Immunità del Centro si applica alle attività del Centro in Italia;

Considerato che il Consiglio del Centro, in accordo con l'Articolo 6 (1)(f) della Convenzione, ha approvato il testo di questo Accordo in data

Hanno concordato quanto segue:

**Articolo 1
Uso dei termini**

In questo Accordo:

- a) "Convenzione" si riferisce alla Convenzione che istituisce il Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine;
- b) "Protocollo" si riferisce al Protocollo sui Privilegi e le Immunità del Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine allegato alla Convenzione;
- c) "Centro" si riferisce al Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine;
- d) "Governo" si riferisce al Governo della Repubblica Italiana;
- e) "Autorità Italiane di competenza" significa le Autorità nazionali o locali della Repubblica Italiana, in accordo con le leggi, regolamenti, disposizioni amministrative e le consuetudini della Repubblica Italiana;
- f) I "Locali" sono da riferirsi a:
 - i. qualsiasi terreno o edificio di proprietà, affittato, prestato o in qualche altro modo messo a disposizione del Centro nel territorio della Repubblica Italiana finalizzato all'esercizio delle attività ufficiali del Centro, ivi incluse le strutture di supporto;
 - ii. in accordo con il Governo e, per la durata di tale utilizzo, qualsiasi terreno o edificio nel territorio della Repubblica Italiana che è temporaneamente utilizzato dal Centro;
- g) "Direttore Generale" si riferisce al Direttore Generale del Centro;
- h) "Consiglio" si riferisce al Consiglio del Centro;
- i) "proprietà del Centro" si riferisce a tutte le proprietà, inclusi i fondi, le entrate ed altri beni siano essi di proprietà, affittati, in gestione o amministrati del Centro in base ad accordi fiduciari, sovvenzioni, garanzie, o altro finalizzati allo sviluppo delle sue Attività Ufficiali;

- j) "rappresentanti" si riferisce ai rappresentanti degli Stati Membri, i loro sostituti ed i loro consulenti che partecipano alle riunioni del o con il Centro;
- k) I "membri del personale" sono il Direttore Generale e gli individui appartenenti alle categorie determinate dal Consiglio all'articolo 17 del Protocollo, con eccezione di quelli reclutati localmente e pagati sulla base delle ore lavorate;
- l) Per "Periodo di Occupazione" si intende il periodo a partire dalla data in cui il Centro occupa per la prima volta i Locali;
- m) Con "Opzione di Notifica" si intende una comunicazione in forma scritta da parte del Centro al Governo, con in copia la Regione Emilia-Romagna, in cui si specifica la parte del terreno e gli edifici richiesti la cui locazione e descrizione sono specificati nella Parte II dell'Allegato I ed in cui si specifica la data dalla quale il Centro desidera occupare il menzionato territorio e gli edifici;
- n) "Attività Ufficiali" sono da intendersi tutte le attività del Centro, le quali sono autorizzate dalla Convenzione o dal Consiglio ai sensi della Convenzione;
- o) I "Residenti permanenti in Italia" sono quel personale che, immediatamente prima di assumere il compito nelle Sedi del Centro in Italia, erano già residenti in Italia;
- p) "Regione": Regione Emilia Romagna;
- q) "Accordo Supplementare" si riferisce ad un accordo tra il Centro da una parte ed il Governo e la Regione dall'altra, che contiene i dettagli per l'adempimento di questo Accordo e l'occupazione dei Locali da parte del Centro.

Articolo 2

Contributo finanziario del Governo

Il Governo concede al Centro un contributo annuo di 4 milioni di euro. Il primo contributo è dovuto e versato 24 mesi dopo l'approvazione del presente Accordo da parte del Consiglio. Tale contributo deve essere aggiunto a tutte le somme dovute dall'Italia quale Stato membro di ECMWF. Tale contributo è pagabile secondo le medesime regole applicabili al pagamento dei contributi degli Stati membri, come descritto nei regolamenti del Centro.

Articolo 3

I Locali

1. Il Governo mette gratuitamente a disposizione del Centro i terreni e gli edifici la cui posizione e descrizione sono elencate nell'Allegato I, Parte I. Il Governo si adopera per fare in modo che il Centro possa occupare gli edifici summenzionati entro 24 mesi dall'approvazione del presente Accordo da parte del Consiglio o dalla data successiva nella quale sono stati concordati i piani finali dettagliati conformemente alla Parte I dell'Allegato I.
2. Se la capacità dei terreni, degli edifici o dei servizi di cui al paragrafo 1 non è sufficiente per i requisiti del Centro, il Centro avrà il diritto di presentare l'Opzione di Notifica in qualsiasi momento dal 1 luglio 2024 al 30 giugno 2033. Il Governo metterà gratuitamente a disposizione del Centro, quella parte del terreno e degli edifici di cui la posizione e la descrizione sono elencati nella Parte II dell'Allegato I, come specificato dal Centro nell'Opzione di Notifica, per occupazione aggiuntiva e utilizzo da parte del Centro immediatamente dopo la fine dell'Opzione di Notifica, e per il rimanente Periodo di Occupazione. La data di occupazione deve essere di almeno due (2) anni dalla data di invio della notifica.
3. I costi risultanti per la messa in opera di tali terreni e fabbricati aggiuntivi per il Centro sono a carico del Centro. Al fine di regolare l'espansione dei Locali, le Parti potranno intraprendere ulteriori disposizioni specifiche, conformemente al presente Accordo.
4. I lavori di manutenzione dei terreni e degli edifici di cui ai paragrafi 1 e 2 e le relative spese sono a carico del Governo o del Centro in conformità dei principi di cui all'Allegato I.

5. I terreni e gli edifici di cui ai paragrafi 1 e 2 rimangono di proprietà della Regione Emilia-Romagna e restituiti alla Regione alla fine del Periodo di Occupazione, conformemente ai principi di cui all'Allegato I.

6. Al fine di agevolare l'applicazione del Protocollo e del presente Accordo, il Direttore Generale comunica al Governo qualsiasi occupazione di terreni o di edifici in Italia diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2 per lo svolgimento delle Attività Ufficiali del Centro. Nel caso in cui terreni o edifici siano temporaneamente occupati dal Centro per lo svolgimento delle sue Attività Ufficiali, a tali terreni ed edifici è conferito lo status dei Locali.

7. L'Italia adotta tutte le misure necessarie per facilitare lo sviluppo, l'occupazione e il funzionamento dei Locali da parte del Centro e, secondo la legislazione italiana, tutti i lavori connessi sono considerati di interesse statale per l'Italia.

Articolo 4

Privilegi ed Immunità

Il Governo concede al Centro i privilegi e le immunità specificate all'Allegato II.

Articolo 5

Responsabilità

1. La responsabilità internazionale derivante dalle attività del Centro sul territorio italiano, compresa quella derivante da qualsiasi atto o omissione da parte dei rappresentanti, dei membri del personale, degli esperti o di qualsiasi altra persona impiegata dal Centro nell'esercizio delle loro funzioni, rientra interamente sul Centro stesso e non sarà in carico alla Repubblica italiana.

2. Il Centro risarcisce il Governo nei seguenti casi:

a) qualsiasi perdita o danno a qualsiasi bene di proprietà, possesso, locazione o custodia del Governo causata da comportamento doloso o negligente nell'esercizio delle funzioni o in relazione ad esso, di un rappresentante, di un membro del personale, di un esperto o qualsiasi altra persona impiegata dal Centro, e

b) qualsiasi perdita sostenuta dal Governo attraverso la necessità di compensare un terzo per la perdita o il danno alla proprietà di quest'ultimo o per lesioni personali derivanti da comportamenti dolosi o negligenti nell'esercizio delle funzioni o in relazione ad esse di un rappresentante, un membro del personale, un esperto o qualsiasi altra persona impiegata dal Centro.

Articolo 6

Modifiche e modalità di attuazione

1. Su richiesta del Governo o del Centro si procederà a consultazioni sull'attuazione o la modifica del presente Accordo.

2. Le modalità di attuazione del presente Accordo derivanti dalle consultazioni di cui al paragrafo 1 divengono operative in seguito a uno scambio di lettere tra un rappresentante del Governo e il Direttore Generale.

3. Le modifiche degli Articoli del presente Accordo e degli Allegati I e II risultanti dalle consultazioni di cui al paragrafo 1 saranno efficaci alla data in cui il Governo avrà notificato al Centro il completamento delle necessarie procedure di ratifica.

Articolo 7

Controversie

Qualora una controversia tra il Governo e il Centro in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo non venga risolta mediante trattative, buoni uffici del Consiglio o con un altro metodo convenuto dalle parti, ciascuna parte ha diritto di presentare la contestazione alla procedura di arbitrato secondo la procedura prevista all'articolo 17 della Convenzione.

Articolo 8

Entrata in vigore e risoluzione

1. Il presente Accordo entra in vigore alla data in cui il Governo avrà notificato al Centro il completamento delle necessarie procedure di ratifica.
2. Il presente Accordo può essere risolto per accordo tra il Governo e il Centro. Esso cessa di essere in vigore dopo un periodo ragionevole per il trasferimento delle attività del Centro e la sua proprietà nella Repubblica italiana se il governo denuncia la Convenzione secondo la procedura di cui all'articolo 19 della Convenzione.

Fatto a Reading, il 22 giugno 2017 in duplice copia, ciascuna in lingua inglese

ALLEGATO I

Questo Allegato si riferisce ai Locali (come definiti dal presente Accordo)

In questo Allegato, i paragrafi numerati sono indicati come clausole - Clausola 1, Clausola 2 ecc.

Parte I**Locali per l'occupazione secondo l'Articolo 3.1 - Inizio del Periodo di Occupazione ("Locali della Parte I")**

1. I Locali della Parte I dovranno essere delimitati all'interno del Tecnopolo di Bologna. L'ubicazione dei Locali della Parte I Locali all'interno del sito del Tecnopolo di Bologna è indicata [marcata in rosso] nella piantina alla fine di questa Parte I dell'Allegato.

2. Si intende che i Locali della Parte I dovranno includere componenti quali i padiglioni, chiamati "Botti", sale dati, aree di archiviazione dati, uffici e sale riunioni (per un massimo di 20 membri permanenti dello staff più un massimo di 10 visitatori e collaboratori esterni), una piattaforma di carico, stanze per gli impianti interni, un corridoio, una sala d'attesa, un'area sicurezza e vari oggetti dell'impianto meccanico e elettrico. Un inventario dettagliato dei componenti, dei sistemi, delle attrezzature e dell'impianto dovrà essere concordato quando il Centro occuperà la Parte I dei Locali e una copia dovrà essere allegata all'Accordo Supplementare.

3. La Parte I Locali deve essere consegnata al Centro pronta ad ospitare il centro dati, compresi i dispositivi tecnici e i componenti richiesti dal Centro così come nei documenti di offerta tra la Regione e il Centro e nei piani finali dettagliati, concordati in conformità alla Clausola 9.

4. La Parte I Locali dovrà disporre di sistemi idonei a garantire i livelli richiesti di sicurezza all'accesso. Un inventario dettagliato di tali sistemi dovrà essere concordato quando il Centro occuperà la Parte I Locali e una copia dovrà essere allegata all'Accordo Supplementare.

5. Rimane inteso che la Parte I Locali beneficerà di attrezzature aggiuntive, quali:

- a. Sistema di illuminazione regolare e di emergenza;
- b. Sistema elettrico a forza elettromotrice (a bassa potenza, uffici, aree di servizio, ecc.);
- c. Sistema di protezione a scarica terrestre ed atmosferica, incluso un Sistema equipotenziale per DH e DHS;
- d. Sistema cavi strutturato (da parte attiva a passiva) per la trasmissione di dati e telefoniche per uffici e aree di servizio correlate, aree comuni e impianti tecnologici;
- e. Sistemi antincendio, allarme e soppressione;
- f. Sistemi di rilevazione incendio ad alta sensibilità per DH e DHS;
- g. Sistemi antiintrusione (perimetro, costruzione di punti di accesso quali porte e finestre);
- h. Sistema di controllo degli accessi con controllori sui punti di accesso delle diverse aree centro dati;
- i. Sistema CCTV per il perimetro esterno e i punti di accesso, registrazione e memorizzazione dei video;
- j. Sistema BMS.

Un inventario dettagliato di tali attrezzature aggiuntive dovrà essere concordato quando il Centro occuperà la Parte I Locali e una copia dovrà essere allegata all'Accordo Supplementare.

6. I servizi, infrastrutture ed attrezzature sopraelencati dovranno essere dedicati esclusivamente al Centro.

7. Secondo i requisiti stabiliti dall'offerta, alcune delle infrastrutture tecniche saranno soggette a contratti di manutenzione con fornitori di soluzioni tecnologiche. La distribuzione delle responsabilità sulla gestione di tali contratti dovrà essere specificata nell'Accordo Supplementare.

8. I servizi HPC e di IT saranno gestiti dallo staff del Centro sotto la responsabilità del Centro.

9. I piani dettagliati finali per i Locali della Parte I e per gli impianti tecnici da installare nei Locali della Parte I dovranno essere concordati tra la Regione ed il Centro entro e non oltre il 31 luglio 2017 e allegati all'Accordo Supplementare. Ogni variazione ai piani dettagliati finali dovrà essere concordata dalle parti. I costi aggiuntivi derivanti da tali variazioni sono a carico della parte richiedente.

10. L'occupazione dei Locali, inclusi i Locali della Parte I, dovrà essere soggetta all'Accordo Supplementare.

Parte II**Locali per l'occupazione secondo l'articolo 3.2 - Opzione di Espansione ("Locali della Parte II")**

1. Secondo quanto previsto dagli Articoli 3.2 e 3.3 il Governo metterà a disposizione del Centro le aree aggiuntive indicate [marcate in blu] nella piantina alla fine della Parte II dell'Allegato (Locali della Parte II). Aree contigue alternative potranno essere concordate tra la Regione ed il Centro.
2. I Locali della Parte I dovranno essere messi a disposizione vuota e senza ingombri ai fini dell'occupazione.
3. Il Governo si adopererà per assicurare che il Centro possa occupare i Locali della Parte II per l'espansione del suo centro dati e per fornire i servizi di supporto necessari ed i permessi per facilitare tale espansione (ad esempio un incremento della fornitura di energia da 10 MW a 20 MW).
4. L'Accordo Supplementare dovrà essere modificato tenendo conto dell'occupazione delle aree aggiuntive previste in questa Parte II.

ALLEGATO II - PRIVILEGI E IMMUNITÀ**Clausola 1****Inviolabilità dei Locali**

1. I locali sono inviolabili. Nessun ufficiale o funzionario della Repubblica Italiana, o altra persona che eserciti alcuna forma di pubblica autorità all'interno della Repubblica italiana può avere accesso ai locali per compiere alcun tipo di compito al loro interno senza il consenso del Direttore Generale.
2. Il consenso del Direttore Generale ai fini del predetto accesso sarà presunto in caso di calamità naturale, incendio o altro tipo di emergenza che richieda un'azione immediata nell'interesse della sicurezza pubblica.
3. I locali non saranno utilizzati in alcun modo che non sia compatibile con le Attività Ufficiali del Centro.

Clausola 2**Protezione dei Locali**

Le autorità italiane competenti adotteranno misure ritenute necessarie per la protezione dei locali e per il mantenimento dell'ordine pubblico nelle sue vicinanze. Inoltre le autorità italiane competenti possono, su richiesta del Direttore Generale, adottare tali misure all'interno dei Locali.

Clausola 3**Inviolabilità degli archivi**

L'inviolabilità conferita dall'Art. 2 del Protocollo si estende a tutti i registri, la corrispondenza, i documenti, i manoscritti, i registri informatici, i fotogrammi e le immagini cinematografiche, i film, le registrazioni sonore e qualsiasi altro materiale mediatico, ovunque essi siano, purché appartenenti a o detenute dal Centro nonché a tutte le informazioni contenute al loro interno. Gli Stati membri hanno, tuttavia, accesso gratuito alle informazioni meteorologiche del Centro, conformemente ai regolamenti del medesimo Centro.

Clausola 4**Inviolabilità dei mezzi di trasporto**

1. L'immunità conferita dall'articolo 3 del Protocollo si estende ai mezzi di trasporto che il Centro utilizza nelle sue Attività Ufficiali, compresi quelli che il medesimo acquista o prende in prestito a tale fine.
2. Il Centro adotterà tutte le misure necessarie per assicurare che i mezzi di trasporto utilizzati nelle sue Attività Ufficiali possano essere identificati.

Clausola 5**Servizi**

1. Fatto salvo l'articolo 10 del Protocollo, il Governo si adopera per fare in modo che il Centro sia fornito con i servizi pubblici necessari per il corretto funzionamento del Centro, compresi elettricità, acqua, gas, comunicazioni postali e telefoniche, raccolta di rifiuti e protezione antincendio, a condizioni altrettanto favorevoli rispetto a quelle concesse alle proprie amministrazioni pubbliche. In caso di interruzione o minacciata interruzione di tali servizi, il Governo adotta tutte le misure necessarie per garantire che le attività del Centro non subiscano conseguenze negative.

2. Il Governo adotta tutte le misure idonee a garantire al Centro l'accesso più ampio possibile alla rete Internet e ad altri canali di comunicazione in condizioni altrettanto favorevoli rispetto a quelle garantite alle amministrazioni pubbliche italiane e alle missioni diplomatiche straniere.
3. Il Centro ha il diritto di installare e di gestire sistemi di telecomunicazione nei Locali. Il Governo provvede al rilascio tempestivo delle autorizzazioni necessarie al Centro per l'installazione e l'esercizio di antenne fisse e mobili e qualsiasi altra apparecchiatura relativa alle comunicazioni radio satellitari.

Clausola 6
Bandiera e simbolo

Il Centro ha la facoltà di esporre la sua bandiera ed il suo simbolo nonché le bandiere dei suoi Stati Membri e degli Stati che cooperano con esso sui Locali e sui mezzi di trasporto che utilizza nelle proprie Attività Ufficiali.

Clausola 7
Esenzione dalle imposte

1. Il Centro e le sue proprietà, nello svolgimento delle proprie Attività Ufficiali, sono esenti da tutte le imposte dirette.
2. Con riferimento agli acquisti, ai servizi e alle transazioni effettuate nell'ambito delle attività ufficiali, il Centro è esente dalle relative imposte indirette.
3. In deroga al paragrafo 2, si applica quanto segue:
 - a) Il Centro è esentato dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli acquisti sostanziali connessi alla realizzazione delle proprie attività ufficiali e allo svolgimento delle proprie funzioni. Ai fini del presente Accordo, per "acquisti sostanziali" si intendono gli acquisti di beni o prestazioni di servizi per i quali il valore della fattura supera il limite fissato dalle norme nazionali applicabili alle organizzazioni internazionali in Italia.
 - b) Il Centro è esentato da dazi doganali e altre imposte, divieti o restrizioni alle merci di qualsiasi natura, importate o esportate dal Centro nell'ambito delle sue Attività Ufficiali.
 - c) Il Centro è esonerato dall'imposta sul valore aggiunto (IVA), dai dazi doganali e da altri doveri per l'acquisto e l'importazione di tre veicoli per l'uso ufficiale del Centro e dei loro pezzi di ricambio. Il Centro è inoltre esentato dalle imposte sui veicoli a motore su questi tipi di veicoli che devono essere registrati in una serie speciale. I combustibili e i lubrificanti per tali veicoli possono essere acquistati o importati senza dazi doganali, entro limiti quantitativi stabiliti dalle norme nazionali applicabili alle organizzazioni internazionali in Italia.
4. Il Centro è esonerato dalle imposte locali sulle proprietà e imposte sulle attività, di registrazione dei terreni, ipoteca e imposte sul terreno, compresi i diritti di bollo su atti, contratti e formalità che sono strumentali alla concessione dell'uso dei Locali ed alla tipologia di acquisti, servizi e transazioni che sono necessari per intraprendere le Attività Ufficiali del Centro.
5. Il Centro è inoltre esentato dall'accisa e dai sovrapprezzi collegati all'utilizzo dell'energia elettrica e gas naturale consumati all'interno dei Locali ad eccezione dell'installazione per uso privato.
6. Le esenzioni e le concessioni di cui alla presente Clausola non si applicano ai dazi e alle tasse, che non sono altro che i pagamenti per i servizi di pubblica utilità.

Clausola 8
Esenzione dai controlli finanziari

Senza essere sottoposto a controlli finanziari, regolamentari o moratori di qualsiasi natura, al fine di svolgere le proprie Attività Ufficiali, il Centro può liberamente:

- a) acquistare o ricevere fondi, titoli, oro e valute attraverso canali autorizzati e possederli e utilizzarli;
- b) gestire e operare su conti, fondi, dotazioni o altri mezzi finanziari esteri o locali in qualsiasi valuta all'interno o all'esterno della Repubblica italiana;
- c) trasferire i propri fondi, titoli, oro, valute e altri valori di valore da o verso la Repubblica italiana, verso o da qualsiasi altro Paese o all'interno della Repubblica italiana e convertire qualsiasi valuta detenuta in qualsiasi altra valuta.

Clausola 9

Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni dirette ai Locali o al personale presente presso i Locali e tutte le comunicazioni verso l'esterno in partenza dai Locali, con qualunque mezzo o in qualsiasi forma siano trasmesse, non sono soggette a censura o ad alcuna altra forma di intercettazione o interferenza. Tale esenzione si estende, tra l'altro, a pubblicazioni, registrazioni di computer, fotogrammi e immagini cinematografiche, pellicole e registrazioni sonore.
2. Fermo restando l'articolo 10 del protocollo, il Centro ha il diritto di utilizzare i codici e di inviare e ricevere comunicazioni ufficiali tramite corriere o sacchetti sigillati che godono degli stessi privilegi e immunità dei corrieri e delle valigie diplomatiche.

Clausola 10

Rappresentanti

Ai fini dell'articolo 12, lettere (d) ed (e) del Protocollo, i rappresentanti beneficeranno:

- a) dell'esenzione dalle tariffe per i visti;
- b) degli stessi privilegi per quanto concerne i regolamenti in materia di valuta e di cambio accordati nella Repubblica italiana agli agenti diplomatici dello Stato che rappresentano;
- c) degli stessi servizi doganali per quanto riguarda i loro bagagli personali, accordati alla Repubblica italiana agli agenti diplomatici.

Clausola 11

Membri dello staff

1. In conformità dell'articolo 13, lettere (d), (e), (f) e (g) del Protocollo, i membri del personale godono, all'interno e con riferimento alla Repubblica italiana, dei seguenti privilegi e immunità:
 - a) l'immunità dal sequestro di bagagli ufficiali;
 - b) l'immunità da procedimenti giurisdizionali di qualsiasi tipo per quanto concerne le parole pronunciate o scritte e tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, inteso che tale immunità continui anche quando il personale in questione abbia cessato di esercitare le predette funzioni;
 - c) l'esenzione da qualsiasi forma di imposizione diretta su stipendi, emolumenti, indennizzi e altre prestazioni che vengano ad essi corrisposti da o per conto del Centro;
 - d) l'esenzione per i membri del personale che non siano cittadini italiani e non residenti in Italia da qualsiasi forma di imposizione diretta sui redditi diversi da quelli di cui alla lettera (c) provenienti da fonti esterne alla Repubblica italiana;
 - e) esenzione nei confronti dei medesimi, dei loro coniugi e dei familiari che fanno parte della loro famiglia, da tutte le forme di restrizione all'immigrazione e di registrazione degli stranieri;
 - f) per i membri del personale che non sono cittadini italiani e non residenti in Italia, la libertà di mantenere all'interno della Repubblica italiana o altrove valute straniere, valuta estera e conti in qualsiasi valuta, altri beni mobili e immobili. I membri del personale che non sono cittadini italiani e non residenti in Italia possono liberamente portare all'esterno della Repubblica italiana i loro titoli o valuta estera o procedere al trasferimento di effetti personali al di fuori della Repubblica italiana non superando il limite stabilito dall'attuale normativa UE e nazionale. I membri del personale che non sono cittadini italiani e non residenti in Italia possono, durante la loro collocazione presso il Centro o

alla cessazione di tale impiego, esportare dalla Repubblica italiana qualsiasi somma ricevuta dal Centro nonché un importo pari all'importo totale dei fondi importata nella Repubblica Italiana in qualsiasi moneta tramite organi autorizzati, non superando il limite stabilito dall'attuale normativa nazionale e dell'Unione Europea;

g) per i membri del personale che non sono cittadini italiani e non residenti in Italia, il diritto di importare senza dazi e tutti gli altri tributi, divieti e restrizioni all'importazione, dal momento della loro assegnazione, i loro effetti e mobiliario, includendo un veicolo a motore in una o più spedizioni separate che devono essere spedite entro un periodo di tempo ragionevole e comunque entro 18 mesi dalla loro assegnazione al Centro.

h) i membri del personale che non sono cittadini italiani e che non sono residenti permanenti in Italia, possono acquistare gratuitamente, senza dazi ed altri tributi, divieti e restrizioni all'importazione, un nuovo veicolo a motore al momento della prima nomina. Tale diritto è esercitato entro 18 mesi dalla data in cui è stata avviata l'attività presso il Centro. Tale veicolo non può essere venduto entro 36 mesi dalla data di acquisto in Italia.

2. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica italiana rilascia ai membri del personale e ai membri delle loro famiglie che fanno parte delle loro famiglie, una carta d'identità che specifica lo status del titolare.

3. Su richiesta del Centro, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale può autorizzare i familiari che fanno parte della famiglia di un membro del personale per svolgere attività autonome o salariate in Italia. I suddetti familiari e i loro datori di lavoro sono soggetti alla legislazione italiana applicabile in materia fiscale, sicurezza sociale e diritto del lavoro. Nel caso in cui un familiare desideri intraprendere nuove attività o riavviare lavori già conclusi, il Centro effettua una nuova richiesta di autorizzazione ai sensi del presente paragrafo. I privilegi e le immunità previsti dal presente accordo non si applicano alle attività di lavoro autorizzate ai sensi del presente paragrafo.

4. Oltre ai privilegi e alle immunità di cui alla presente clausola, al Direttore Generale sono concessi i privilegi, le immunità e le facoltà concesse agli Ambasciatori che sono capi di missione ma che non sono cittadini italiani o residenti in Italia.

5. Il Centro comunica annualmente al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale un elenco del suo personale e eventuali variazioni.

6. Il paragrafo 1, lettera (e), e il paragrafo 2 si applicano anche alle persone a servizio domestico dei membri del personale del Centro per la durata della missione di quest'ultima.

7. Le locazioni di immobili residenziali per i membri del personale sono esentati dalla tassa di registrazione. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione, il personale interessato presenta all'ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate un certificato del Ministero degli Affari Esteri che indichi l'esistenza dei requisiti necessari per concedere il beneficio fiscale.

8. Durante il loro periodo di lavoro con il Centro, i membri del personale, i membri delle loro famiglie e i loro dipendenti domestici, gli esperti e i membri della loro famiglia, possono continuare a guidare veicoli a motore che utilizzano la propria patente di guida straniera valida, a condizione che il titolare sia in possesso di una carta d'identità valida rilasciata dall'Italia ai sensi del paragrafo 2, o di ottenere una patente di guida italiana alla presentazione della patente di guida straniera valida, nel qual caso la patente di guida ottenuta è valida solo per il periodo in cui il titolare è impiegato dal Centro.

Clausola 12

Esperti

Ai sensi dell'articolo 14, lettera (c) del Protocollo, gli esperti godono degli stessi privilegi per quanto concerne i regolamenti in materia di valuta e di cambio accordati alla Repubblica italiana agli agenti diplomatici dello Stato di residenza.

Clausola 13

Previdenza sociale

1. Il Centro assicura ai membri del personale un'adeguata assicurazione sanitaria e di previdenza sociale tramite istituti di assicurazione pubblici o privati della Repubblica italiana o di qualsiasi altro Stato che fornisce una copertura all'interno della Repubblica italiana, le cui norme devono essere rese note alle autorità italiane competenti. L'assicurazione sanitaria comprende anche i familiari che fanno parte della famiglia di un membro del personale, identificati in conformità con il relativo regolamento.
2. I membri del personale sono esenti da tutti i contributi obbligatori agli organismi di previdenza sociale italiana. Tuttavia, i membri del personale hanno la possibilità di contribuire al sistema di previdenza sociale italiana su base volontaria e di conseguenza trarre vantaggio da esso.
3. Possono essere stipulati accordi complementari al fine di conferire ai membri del personale la possibilità di fruire dei servizi forniti dal sistema sanitario italiano.
4. Le disposizioni del paragrafo 2 si applicano ai membri delle famiglie dei membri del personale, a meno che non siano lavoratori autonomi in Italia e siano autorizzati a ricevere prestazioni di previdenza sociale da parte dell'Italia.

